

Scuola. Firmato dal ministro il provvedimento che attua il decreto legge

Per i docenti precari istanze entro il 9 ottobre

L'incarico «preferenziale» non potrà essere rifiutato

Eugenio Bruno
ROMA

Per avvalersi della "salva-precari" ora c'è anche una *deadline*. I docenti e il personale Ata rimasti senza incarico e interessati ad accedere alla corsia preferenziale andranno accettati. La rinuncia «immotivata o senza giustificato motivo» (ad esempio per l'accettazione di un incarico annuale o fino al 30 giugno resosi nel frattempo disponibile) farà perdere sia l'assegno Inps, sia i 12 punti (cioè il massimo) che gli insegnanti matureranno sulla stessa classe di concorso in cui hanno lavorato un anno fa. Ma con un paracadute inserito al fotofinish: sarà comunque fatto salvo il servizio effettivamente prestato fino all'atto della rinuncia.

Altra *new entry* dell'ultimora è la precisazione che gli incarichi attribuiti con la "salva-precari" non potranno essere accettati da chi sta già partecipando a uno dei piani formativi contro la dispersione scolastica messi in campo dalle regioni. Fino alla scadenza del progetto (che potrà durare da tre a otto mesi), infatti, tali soggetti potranno semplicemente cumulare l'indennità di disoccupazione con il "gettone" di presenza erogato dalle autonomie. Allo stesso modo saranno esclusi dalle chiamate - ma lo si sapeva già - i destinatari di un contratto a tempo indeterminato in qualunque provincia o i collocati a riposo a partire dal 1° settembre 2009.

Un giudizio positivo sul decreto giunge dal segretario generale della Uil scuola, Massimo Di Menna. Che avrebbe auspicato una soluzione più tempestiva ma parla comunque di «fatto innovativo». Linea condivisa dalla Cisl mentre la Flic Cgil resta critica: nessuna risorsa e poche soluzioni.

Il decreto ministeriale

- Il Dm siglato ieri dal ministro Gelmini precisa che potranno presentare la domanda i docenti e il personale Ata che, nell'anno scolastico 2008/2009, hanno avuto un incarico annuale (anche se fino al 30 giugno e su uno "spezzone" di ore) e, nel 2009/2010, risultano iscritti nelle graduatorie a esaurimento o provinciali
- La richiesta darà diritto alla «precedenza assoluta» nelle supplenze dei presidi e all'attribuzione del massimo punteggio previsto. Fino a quel momento (e nei periodi di "buco" tra una chiamata e l'altra) i precari percepiranno l'indennità di disoccupazione Inps. Ogni

Il vademecum

Il decreto ministeriale

Il Dm siglato ieri dal ministro Gelmini precisa che potranno presentare la domanda i docenti e il personale Ata che, nell'anno scolastico 2008/2009, hanno avuto un incarico annuale (anche se fino al 30 giugno e su uno "spezzone" di ore) e, nel 2009/2010, risultano iscritti nelle graduatorie a esaurimento o provinciali

La richiesta darà diritto alla «precedenza assoluta» nelle supplenze dei presidi e all'attribuzione del massimo punteggio previsto. Fino a quel momento (e nei periodi di "buco" tra una chiamata e l'altra) i precari percepiranno l'indennità di disoccupazione Inps. Ogni

rinuncia «immotivata» o «senza giustificato motivo» comporterà la perdita dell'assegno Inps e del punteggio (tranne quello già maturato)

Non potrà accettare le supplenze chi sta già partecipando a uno dei progetti formativi messi in campo dalle regioni. In questo caso verranno cumulati assegno Inps e "gettone" delle autonomie

La circolare

La domanda andrà consegnata preferibilmente a mano presso la scuola dove si è lavorato l'anno scorso oppure tramite raccomandata A/R

Fino alla creazione degli elenchi prioritari i presidi continueranno a usare le graduatorie attuali

LA CIRCOLARE

Richiesta all'ultimo istituto

ROMA

Per essere sicuri che la domanda arrivi in tempo è meglio presentarla di persona alla scuola dove si è prestato servizio l'anno scorso. Il consiglio arriva da viale Trastevere. Ed è contenuto nella bozza della circolare interpretativa sulla norma "salva-precari" che il ministero sta mettendo a punto e che presto verrà inviata ai presidi.

Nel riassumere tempi e modalità di presentazione delle istanze, l'Istruzione ricorda che i modelli di domanda («preferi-

bilmente consegnati a mano») possono essere spedite anche tramite raccomandata A/R. In questo caso, viene spiegato, farà fede la data di ricezione da parte dell'ufficio postale. Con il suggerimento ulteriore di anticipare la trasmissione della richiesta inviando una e-mail alla scuola interessata.

Toccherà a quest'ultima inserire i dati del richiedente nel sistema informatico e verificare il possesso dei requisiti. In caso di elementi discordanti la *querelle* andrà sottoposta all'ufficio provinciale competente che pubblicherà l'eventuale lista degli esclusi. In ogni caso, aspettando gli elenchi prioritari, i dirigenti scolastici potranno continuare a utilizzare le graduatorie attuali.

Eu. B.

Verso il Cdm. Anche se sono coinvolte società per azioni

Fusioni e scissioni con relazione opzionale

Angelo Busani

La relazione sulla congruità del rapporto di concambio (prevista all'articolo 2501-sexies del codice civile) nelle fusioni e nelle scissioni diventa opzionale anche nel caso della fusione o della scissione in cui siano coinvolte società con capitale rappresentato da azioni, se tutti i soci delle società partecipanti all'operazione rinunciano alla redazione della relazione. È questo il risultato che si avrà con l'entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2007/63/Ce del 13 novembre 2007 (per il cui recepimento l'Italia è già in mora, in quanto il termine ultimo era stato fissato al 31 dicembre 2008). Lo schema del provvedimento è stato esaminato ieri dal preconsiglio dei ministri, in attuazione della delega contenuta nell'articolo 1 della legge 88 del 7 luglio 2009 (la Comunitaria 2008). La relazione

di congruità sul concambio è stata finora obbligatoria in tutti i casi in cui le operazioni di fusione e di fusione non fossero svolte in forma «semplificata», vale a dire ogniquale volta vi sia la necessità di "pesare" le società partecipanti per attribuire ai soci delle varie società coinvolte nell'operazione le rispettive percentuali di partecipazione al capitale sociale nelle società risultanti dall'operazione. L'unica semplificazione è dettata per le operazioni di merger o di demerger nelle quali non siano coinvolte società azionarie, caso nel quale l'articolo 2504-quater già oggi au-

LA PREVISIONE

I soci partecipanti all'operazione potranno rinunciare alla perizia sulla congruità del rapporto di concambio

torizza, con il consenso di tutti i soci coinvolti, la omissione della relazione di congruità del concambio.

Al fine di rappresentare ai soci la congruità o meno del concambio proposto dagli organi amministrativi delle società che progettano una fusione o una scissione, il codice civile stabilisce infatti che uno o più esperti indipendenti (nominati dal Tribunale, nel caso di fusione da cui risulti una società azionaria) devono appunto redigere una relazione sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni o delle quote, che indichi il metodo seguito (anche stimandone l'adeguatezza) per determinare il rapporto di cambio proposto e i valori risultanti dall'applicazione di questo metodo, nonché le eventuali difficoltà di valutazione.

La filosofia del provvedimento in corso di emanazione

è dunque quella della riduzione degli oneri amministrativi imposti alle imprese, anche alla luce della considerazione che la direttiva 2005/56/Ce, relativa alle fusioni transfrontaliere delle società di capitali, prevede un'esenzione dall'obbligo di far esaminare il progetto di fusione da parte di esperti indipendenti e di far loro elaborare una relazione per gli azionisti delle società coinvolte nella fusione, se tutti gli azionisti concordano che questa relazione non sia necessaria.

In altri termini, la disciplina comunitaria ritiene che non ci sia motivo di esigere la relazione di un esperto indipendente nel caso in cui tutti gli azionisti siano consenzienti sul fatto che la stessa non sia necessaria a tutela dei propri interessi individuali.

Quanto al concreto utilizzo delle nuove norme, la bozza di decreto legislativo reca una disposizione di diritto transitorio in base alla quale la nuova disciplina potrà essere utilizzata anche dalle società che, pur avendo già avviato il procedimento di fusione o di scissione, non abbiano ancora approvato i relativi progetti alla data di entrata in vigore del decreto medesimo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le altre misure. Accordo doganale antievasione con la Norvegia

Un doppio rinvio su class action e Pa

Marco Gasparini
ROMA

Oltre che fusioni e scissioni societarie (si veda l'articolo sopra), nell'agenda del Governo c'è anche l'accordo di mutua assistenza con la Norvegia e, tra l'altro, un ulteriore stop per la class action versante Pa. Punta anche ad accelerare il rimpatrio di capitali dall'estero e a dare un ulteriore impulso alle norme sullo scudo fiscale il Ddl di ratifica dell'accordo di mutua assistenza amministrativa

siglato con la Norvegia per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali. Il testo incide sullo scambio di informazioni di intelligence tra i due Paesi e consente, tra l'altro, la partecipazione incrociata delle "task force" schierate in funzione antievasione anche in procedimenti giudiziari e tributari.

Ulteriore pausa di riflessione, invece, sul pacchetto di misure per l'introduzione della class action di tipo inibitorio

nella Pa e nel settore dei servizi pubblici essenziali a cui si è affiancato, nel frattempo, un nuovo Ddl delega sulle carte dei doveri delle amministrazioni. Palazzo Chigi - hanno spiegato ieri i tecnici - ha infatti chiesto un ulteriore approfondimento del testo sull'azione collettiva che intanto ha imbarcato alcune modifiche sia sui meccanismi di attivazione del giudizio (ricorso alla risoluzione stragiudiziale in alternativa a quello di diffida dell'amministrazione inadempiente), sia sui tempi di entrata in vigore delle nuove norme dal 2010: 1° gennaio per Stato ed enti pubblici non economici; 1° aprile per regioni ed enti locali; 1° luglio per i concessionari e 1° ottobre per tutti gli enti attivi nel settore della salute e dei rapporti tributari.

In agenda, infine, anche lo schema di Ddl di ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, siglata a Strasburgo il 13 novembre 1987. Il testo modifica, tra l'altro, l'articolo 544-ter del Codice penale che sanziona il maltrattamento. Le nuove norme puniscono con la reclusione da 3 a 15 mesi o con la multa da 3.000 a 18.000 euro «chiunque cagioni lesioni ovvero sottoponga a sevizie, comportamenti, fatiche o lavori non sopportabili gli animali da compagnia». Stesse misure anche nei confronti di chi somministri loro sostanze stupefacenti o vietate.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

800 122910

L'ENERGIA SI METTE IN MOSTRA. SEGUI LA CORRENTE.

Boncaglia & Wilkander

5 GIORNATA NAZIONALE DELL'ENERGIA ELETTRICA

illumina

Sabato 3 e domenica 4 ottobre le centrali elettriche ti aspettano a porte aperte. Per la 5ª Giornata Nazionale dell'Energia Elettrica, visita la centrale più vicina a te e scopri dove nasce l'energia di qualità. Lasciati condurre.

ASSOELETRICA
www.assoelettrica.it

IL GRUPPO AZIMUT-BENETTI COMPIE 40 ANNI E NE REGALA 3.

TRE ANNI DI GARANZIA COMPLETA SULL'ACQUISTO DI OGNI BARCA NUOVA. UN'OFFERTA UNICA CHE SOLO IL LEADER MONDIALE DELLA NAUTICA POTEVA PROPORVERVI. PER FARE DELLA VOSTRA ESPERIENZA DI NAVIGAZIONE UN LUNGO MOMENTO DI SERENITÀ.

AZIMUT E ATLANTIS VI RISERVANO QUESTA OPPORTUNITÀ AL 49° SALONE NAUTICO DI GENOVA DAL 3 ALL'11 OTTOBRE.

ATLANTIS WE ARE OPEN

AZIMUT YACHTS

AZIMUT | BENETTI
40° ANNIVERSARIO
www.azimutbenetti.com